

ASSEMBLEA GENERALE DEI CITTADINI, DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

INTERVENTO PER TELEFONO DI BOSI ALL'ASSEMBLEA SUL PIANO ACUSTICO TENUTO AD ORCIANO IL 22 APRILE 2008

Io intendo ringraziare anzitutto gli organizzatori della manifestazione ed in particolare il geometra Sadori che ha voluto che in questo modo insolito portassi comunque un mio diretto contributo al dibattito sugli ultimi atti dell'amministrazione sia comunale che regionale, a nome e per conto dell'associazione Verdi Ambiente e Società (in sigla VAS) che mi onoro di rappresentare come Responsabile per Parchi e Territorio.

Per chi non la conoscesse, VAS opera da ormai quindici anni avendo per Statuto l'esclusivo intento di perseguire finalità di solidarietà sociale, volto alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente e dei beni storico-culturali.

Oltre che per le sue battaglie ormai storiche contro le biotecnologie in generale ed in particolare contro gli organismi geneticamente modificati (cosiddetti OGM), VAS è balzata alla ribalta delle cronache per la battaglia iniziata il 24 novembre 2005 con la sospensione ottenuta dal TAR del Lazio del Decreto del 25 marzo 2005 con cui l'allora Ministro dell'Ambiente On. Altero Matteoli aveva annullato la cosiddetta "delibera Ronchi" del 2 dicembre 1996 del Comitato Nazionale per le Aree Protette, che includeva anche le Zone Speciali di Conservazione (cosiddette ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (cosiddette ZPS) nell'elenco delle aree protette, imponendo su di esse le stesse misure di salvaguardia di parchi e riserve, che vietano fra l'altro *<<qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio>>*.

Come dirò più avanti le suddette misure di salvaguardia sono rimaste in vigore fino allo scorso 26 marzo.

Fra le ZPS figura anche quella denominata "Tavernelle sul Metauro", di 1.619 ettari circa, all'interno della quale ricade l'omonimo Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di circa 741 ettari: in questa sede interessa prendere in particolare considerazione le aree attraversate dal Rio Vergineto che sono ricomprese grosso modo tra la superstrada E 78 Grosseto-Fano ad est, la strada provinciale n. 78 per Villanova che ne costituisce il confine ad ovest, la località Solfatara a nord ed il Casale Montini a Sud.

Le aree suddette risultano ricomprese per lo più all'interno della Unità di Paesaggio denominata "Casa Dando" individuata dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (in sigla P.P.A.R.) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 197 del 3 novembre 1989.

Se si considera da un lato che il suddetto divieto di modifica dell'utilizzo dei terreni era in vigore dal 1996 anche su tali aree e che dall'altro lato vi sono stati ugualmente costruiti dopo quell'anno la serie di capannoni e fabbricati di tipo artigianale e industriale oggi esistenti in località Schieppe e dintorni, ci si rende conto della misura esatta in cui l'amministrazione pubblica del Comune di Orciano abbia trascurato e disatteso quel preciso divieto fin da allora.

Va messo in evidenza al riguardo che l'edificazione suddetta dovrebbe essere avvenuta grazie al fatto che il Comune di Orciano era dotato allora, così come tuttora, soltanto di un Programma di Fabbricazione.

Anche dopo quella prima parziale urbanizzazione delle aree in località Schieppe, il Comune di Orciano ha sostanzialmente continuato e sembra continuare tuttora ad ignorare cosa significhi di fatto la tutela della ZPS "Tavernelle sul Metauro": ne sono una riprova tangibile il Piano Regolatore Generale da un lato, che è stato adottato nel 2005 ma poi revocato, ed il piano di zonizzazione acustica dall'altro lato che è stato approvato lo scorso 11 aprile, di entrambi i quali dirò fra poco.

Prima, però, anche per seguire un certo ordine cronologico degli avvenimenti registrati fino ad oggi, occorre parlare dell'unico caso in cui il Comune di Orciano ha tenuto un comportamento diverso, di apparente tutela della ZPS, quando ha osteggiato apertamente il progetto dell'inceneritore di biomasse presentato il 15 giugno 2004 dalla S.r.l. "Wafer Zoo" in località Schieppe.

Senza scendere in tutti i particolari della vicenda, che penso sia nota a tutti e che ha comunque visto la partecipazione *ad adiuvandum* di VAS al ricorso al TAR promosso dal Comune di Montemaggiore sul Metauro, in questa sede interessa ricordare che il progetto è stato sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) all'interno del quale è stata ricompresa ai sensi del 5° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2004 anche l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Marche con decreto n. 4/VAA_08 del 12.12.2006, ma poi annullata in data 15.03.2007 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona.

Anziché considerare definitivamente bocciato il progetto dell'inceneritore, a distanza di circa un anno, il 14 aprile scorso con decreto 45/VAA_08 lo stesso dirigente della posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, geologo David Piccinini, ha rilasciato una autorizzazione paesistica, che dovrà ora passare nuovamente al vaglio della stessa Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche di Ancona.

Dall'esame del testo della autorizzazione si deduce che in data 19.6.2007 la "Wafer Zoo" abbia presentato un progetto modificato ed integrato, che giustificherebbe quanto meno sul piano formale delle procedure il rilascio della autorizzazione paesistica, che diversamente apparirebbe sfacciato se non passibile di una denuncia alla Procura della Repubblica, che sarebbe supportata anche dalle aperte contraddizioni che sono rilevabili nel procedimento parallelo relativo al Piano Regolatore Generale del Comune di Orciano che è stato adottato dapprima con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 10.6.2005, poi definitivamente con delibera n. 64 del 12.12.2005.

La Tavola 10.4 del P.R.G. registrava la località di Schieppe come ricompresa all'interno della "Unità di paesaggio complessa" ma non anche della ZPS "Tavernelle sul Metauro", e destinava a zone D "produttive" ben 6 ambiti territoriali, tutti ricadenti all'interno della ZPS, ad eccezione di una parte di quella classificata come DS1 che ricade a sud-ovest della strada provinciale che fa da confine della ZPS.

Va messo in evidenza per i dovuti confronti non solo con il progetto dell'inceneritore della "Wafer Zoo", comunque non previsto nel nuovo PRG, ma anche e soprattutto con il piano di zonizzazione acustica, che delle 6 zone industriali solo la DS1 risulta discretamente compromessa da una edificazione sia residenziale che artigianale-industriale, mentre le altre 5 zone erano e sono tuttora libere, occupate per lo più da colture seminative o comunque a scopo agricolo, come in particolare:

- la DS2 che si estende a sud per 4,8 ettari, acquistati quasi interamente dalla S.r.l. "OMAR";
- la DS3 che è situata a nord-est a ridosso della E78 ed è denominata "Lottizzazione Borgo dei Mestieri";
- la DS5 che è limitrofa a quella già utilizzata dalla Waferzoo ed è occupata da materiale della stessa ditta;
- la DS6 a nord-ovest, con aree acquistate dalla S.r.l. "RECO".

Le previsioni contenute nella tavola 10.4 del PRG sono state sottoposte alla valutazione di incidenza sullo stato di conservazione della ZPS "Tavernelle sul Metauro", che è obbligatoria ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 357/1997 con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione delle Direttive "Habitat" e "Uccelli".

La valutazione di incidenza è stata eseguita dal Servizio Aree Naturali Protette della Regione Marche, che con nota del 1.8.2005 ha in modo paradossale eluso il compito assegnato o rimandato le proprie dirette responsabilità, perché ha prescritto l'obbligo di sottoporre a valutazione di incidenza praticamente tutti i futuri progetti di trasformazione ricadenti all'interno della ZPS, mentre ha espresso parere negativo sulla zona DS6 che è esterna al confine della ZPS, con la seguente testuale motivazione: <<si tratta di un'area utilizzata a scopo agricolo, che ha un valore naturalistico elevato in quanto si inserisce in un contesto scarsamente urbanizzato e funge da

collegamento ecologico-funzionale tra l'area collinare retrostante, in cui sono presenti gli habitat per le specie indicate nella scheda, e il fosso Vergineto. Per tali aree viene espresso parere negativo per la futura lottizzazione, in quanto determina una rottura nella continuità ecologica tra due aree naturali>> .

Va messo in evidenza che l'inceneritore a biomasse della "Wafer Zoo" è previsto all'interno della ZPS su un'area interposta proprio tra la DS6 ed il fosso Vergineto, per cui anche per esso avrebbe dovuto valere lo stesso parere negativo alla sua futura realizzazione, in quanto determina una rottura nella continuità ecologica tra le stesse due aree naturali: invece, in pieno contrasto con la posizione espressa il 1 agosto 2005, la stessa struttura dalla Regione Marche il 12.12.2006 ha rilasciato un parere di valutazione di incidenza favorevole al progetto dell'inceneritore.

La gravità della circostanza è tale da meritare un eventuale esposto-denuncia alla Procura della Repubblica per chiedere di accertare se sussistano gli estremi del reato di interessi privati in atto d'ufficio, da parte non solo della Regione Marche, ma anche del Comune di Orciano per quanto riguarda il Piano di Classificazione Acustica, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 dello scorso 11 aprile 2008.

Per un opportuno confronto con il piano di zonizzazione acustica, va detto che il P.R.G. adottato il 10.6.2005 è stato revocato dallo stesso Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 1 agosto 2007. Ora, ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'art. 6 della legge n. 447/1995, che disciplina la redazione di ogni piano di zonizzazione acustica e che è quindi è prescrittiva anche per il Comune di Orciano, è necessario <<il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)>>, vale a dire con la classificazione del territorio comunale in zone: l'unico strumento già adottato dal Comune di Orciano rimaneva a quel momento il suo Programma di Fabbricazione che non destina a zona industriale le aree in questione, come invece faceva il Piano Regolatore Generale adottato, ma poi revocato con delibera n. 42 del 1/8/2007.

Da un esame comparato della Tavola 10.4 del revocato PRG (relativa a Schieppe) con la Tavola 1 della Classificazione Acustica (sempre della località di Schieppe) si desume che sono state escluse dalla classe V (che è relativa alle aree prevalentemente industriali) le zone DS 5 (destinata a classe IV, cioè ad aree di intensa attività umana, limitrofa all'area della "Wafer Zoo") e DS4 (destinata a classe IV, ma anche a classe III cioè ad aree di tipo misto ed a classe II vale a dire ad aree prevalentemente residenziali), **mentre nella classe V sono state incluse le zone DS1, DS2, DS3, FAP e parte della zona D6, benché come già detto quasi tutte occupate da colture seminative o comunque con utilizzo agricolo e con un elevato valore naturalistico.**

Il Piano di Classificazione Acustica così come inizialmente adottato per Schieppe dal Consiglio Comunale con delibera n. 59 dell'8 novembre 2007, destinava per di più a classe II (cioè ad aree prevalentemente residenziali) due porzioni di aree naturalistiche di risulta che in sede di approvazione dell'11 aprile 2008 sono state destinate alla classe I (relativa per l'appunto alle aree particolarmente protette). In tale sede è stata cancellata anche la destinazione in classe V° di una parte della ex DS6.

Ciò nonostante il Piano di Classificazione Acustica presenta ugualmente un doppio vizio di legittimità, per le due seguenti ragioni:

- 1) non é stato sottoposto a preventiva ed obbligatoria Valutazione di Incidenza per la parte di territorio che ricade sia all'interno che nelle immediate vicinanze della ZPS "Tavernelle sul Metauro", ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003;
- 2) é difforme dalle destinazioni dello strumento urbanistico vigente che é il P.d.F.

Per quanto riguarda la seconda delle suddette ragioni, va detto che lo scorso 11 aprile il Consiglio Comunale ha contestualmente approvato due varianti al Programma di Fabbricazione relative ad una porzione d'area di 1,5 ettari della ben più vasta ex zona DS2 di 4,8 ettari e ad un ampliamento della ex zona DS1 ricadente al di fuori della ZPS: rimane pertanto e comunque l'illegittimità della scelta di considerare anticipatamente come "zona industriale" delle aree che tali al momento non

sono in base al vigente Programma di Fabbricazione e che mettono in evidenza **un comportamento dell'Amministrazione Comunale di Orciano (dal Sindaco, alla Giunta, alla maggioranza del Consiglio) che è quanto meno incoerente e contraddittorio, perché - dopo essersi dichiarata risolutamente contraria all'inceneritore della Waferzoo in un'area che ha escluso da quelle prevalentemente industriali tanto nel P.R.G. poi revocato quanto nel Piano di Classificazione Acustica - ora decide di riconsiderare "industriale" anche una parte di quella stessa zona DS6 che ha espressamente bocciato con la delibera di revoca del P.R.G., ma al cui interno la RECO S.r.l. in data 1/3/2007 ha chiesto una variante al permesso di costruire n. 1153 del 10/1/2006: da questo comportamento da 2 pesi e 2 misure si evince chiaramente che al Comune di Orciano in fondo in fondo non ha veramente mai interessato la tutela della ZPS "Tavernelle sul Metauro", dal momento che ne vuole "industrializzare" tutta una sua parte quanto meno (per ora) da un punto di vista "acustico", prima ancora che "urbanistico".**

Ma ora il Piano di Classificazione Acustica appare ancor più viziato di legittimità se si considerano gli ulteriori obblighi subentrati sia per la Regione che per il Comune, per conseguenza della grande vittoria con cui il 26 marzo scorso si è chiusa la battaglia iniziata da VAS a novembre del 2005.

Per rendersi conto della portata della vittoria di VAS si deve sapere che il Decreto Matteoli aveva avuto nel 2005 il parere favorevole da parte della Conferenza Stato-Regioni, che ora invece, in data 26.3.2008, a distanza di quasi 3 anni esatti - in qualità di erede del Comitato Nazionale per le Aree Protette - non solo non ha più ritenuto di annullare la delibera del '96, ma ne ha approvato una integrazione secondo la quale SIC/ZSC e ZPS fanno parte dell'elenco delle aree protette, ma sono diverse da parchi e riserve, per cui ad esse si applicano le "misure di conservazione" dettate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei criteri minimi uniformi impartiti dall'On. Alfonso Pecoraio Scanio con il D.M. emanato il 17.10.2007, ai sensi del comma 1226 della legge finanziaria n. 296 del 27.12.2006, dopo che anche sul suo testo in data 20 settembre 2007 era stato espresso parere favorevole a maggioranza da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Per le conseguenze che ne sono poi derivate sul piano pratico proprio riguardo alla località di Schiappe, di cui dirò fra poco, è importante rimarcare che anche la Regione Marche figura fra quelle che il 20.9.2007 hanno espresso parere favorevole al D.M. sui criteri minimi e che il 26.3.2008 hanno votato a favore della integrazione della cosiddetta "delibera Ronchi" del 1996.

La grande vittoria di VAS è stata ribadita dalla stessa Corte Costituzionale che con la recentissima sentenza n. 104 del 14 aprile scorso (depositata il successivo 18 aprile) ha rigettato i ricorsi promossi dalle Regioni Lombardia e Veneto per impugnare la legittimità costituzionale del comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, che è stata pienamente ribadita: la suprema Corte ha sancito che la definizione dei livelli minimi della tutela della natura e dell'ambiente rientra nell'ambito della esclusiva competenza dello Stato, legittimando quindi il decreto con cui il 17 ottobre 2007 il Ministro dell'Ambiente ha dettato i criteri minimi uniformi a cui devono quindi adeguarsi tutte le Regioni, comprese quindi le Marche.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.M. anche la Regione Marche deve provvedere a porre una serie di obblighi per tutte le ZPS, fra cui in particolare quello di garantire la presenza di una copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione, per le quali in deroga sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione a seconda di una serie di casi.

Il D.M. individua inoltre 13 tipologie ambientali di riferimento per le ZPS: quella denominata "Tavernelle sul Metauro" fa parte della tipologia ambientale caratterizzata dalla presenza di ambienti fluviali, per la quale fra le attività da favorire c'è sempre e comunque la messa a riposo a lungo termine dei seminativi.

Come si può bene vedere, entrambe le disposizioni prescrivono come criterio minimo uniforme da rispettare il mantenimento delle superfici agricole a seminativo, che equivale ad un divieto di trasformazione edilizia di qualunque tipo.

Le Regioni debbono adottare o comunque adeguare le proprie misure di conservazione nel pieno rispetto dei criteri minimi uniformi definiti con il D.M. del 17.10.2007, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007: ne deriva che la Regione Marche avrebbe dovuto adeguare le proprie misure di conservazione entro la metà dello scorso mese di febbraio.

Se ad ogni modo lo scorso 26 marzo anche la Regione Marche ha approvato l'integrazione della delibera del 1996, riconoscendo conseguentemente che la ZPS "Tavernelle sul Metauro" fa parte dell'elenco delle aree naturali protette, la circostanza ha una incidenza diretta sul Piano di Classificazione Acustica perché obbliga di per sé a dare come classe di destinazione d'uso di tale territorio la classe 1, relativa per l'appunto alle aree particolarmente protette.

Una ragione in più per bocciare il Piano di Classificazione Acustica viene dall'obbligo per la Regione Marche di recepire i criteri minimi dettati dal D.M. del 17.10.2007 e quindi di garantire la presenza di una copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione, che vanno pertanto destinate alla classe I e non certo alla classe V.

Di fronte a questo comportamento della Regione Marche da una parte (specie riguardo al progetto della Wafer Zoo) e del Comune di Orciano dall'altra parte (riguardo al Piano di Classificazione Acustica) non rimane che da prendere in seria considerazione l'opportunità di:

- **denunciare alla Corte di Giustizia Europea la ripetuta violazione delle Direttive "Habitat" ed "Uccelli" all'interno della ZPS "Tavernelle sul Metauro";**
- **impugnare presso il TAR Marche il Piano di Zonizzazione Acustica per la parte *de qua* (in località Schieppe);**
- **presentare un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica per chiedere di accertare la sussistenza di eventuali estremi di reato desumibili dal comportamento fin qui tenuto da parte tanto della Regione Marche quanto del Comune di Orciano.**

A nome e per conto di VAS dichiaro la mia più totale disponibilità ad agire su tutti e tre i fronti sopra indicati.

Roma, 22 aprile 2008